



**ALLEGATO A alla Dgr n. 33 del 21 gennaio 2013**

ACCORDO DI PROGRAMMA  
REGOLANTE LE MODALITA' DI VERIFICA DEI MONITORAGGI  
DEI CANTIERI DEL MOSE E DELLE MISURE DI  
COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  
NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE  
TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato "MATTM", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 972270585, agli effetti del presente atto rappresentato dal Ministro Corrado Clini;

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di seguito denominato "MIT" con sede e domicilio fiscale in Roma, via....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato dal Ministro Corrado Passera;

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – codice fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Luca Zaia;

PREMESSE

- VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e s.m.i. che si pone come obiettivo la protezione dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua Laguna, nonché la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque;
- VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che rifinanzia la Legge 171/73;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque di Venezia, ai sensi e per gli effetti della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, ha avviato un programma di interventi volti, tra l'altro, alla difesa dalle mareggiate, alla cui realizzazione è preposto il Consorzio Venezia Nuova in qualità di Concessionario dell'Amministrazione statale;
- VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, Interventi urgenti per Venezia e Chioggia;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in particolare l'art. 3 che stabilisce che gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque

devono essere attuati secondo le previsioni di cui al Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella seduta del 19.06.1991;

- CONSIDERATO che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, le opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata avviata nel 2003;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque ha attivato un Piano di monitoraggio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli ex 79/409/CEE ora 2009/147/CEE, e che l'esecutore delle attività di monitoraggio dei cantieri attualmente è un consorzio (CORILA) costituito da Istituti universitari ed Enti di ricerca;
- CONSIDERATO che nel Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 (di seguito denominato Piano delle Misure) predisposto dal Magistrato alle Acque a chiusura della procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, si prevede l'attuazione di un Piano di Monitoraggio che comprende, oltre alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione, il monitoraggio degli interventi di compensazione;
- VISTA la nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008 con la quale la Commissione Europea ha richiesto, relativamente al progetto Mo.S.E., che *“le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'esecuzione dei lavori”*;
- VISTA la nota in data 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) che ha trasmesso alla Commissione Europea la Relazione predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia in risposta alla procedura d'infrazione 2003/4762 per il progetto Mo.S.E., proponendo di coinvolgere nelle attività di monitoraggio l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) istituito con Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;
- CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Ministero, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, con il quale il Ministero, in qualità di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e nel rispetto delle regole comunitarie, si è avvalso dell'ISPRA per l'attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del Mo.S.E., così come indicato dalla Comunità Europea al fine di archiviare la procedura d'infrazione 2003/4762;
- VISTO l'Accordo del 13 luglio 2009 tra Ministero, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA con il quale furono definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto, gli impegni reciproci per l'attività che l'ISPRA ha dovuto svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e delle opere di compensazione;
- VISTA l'archiviazione della procedura di infrazione 2003/4762 per il Progetto Mo.S.E. – Opere per la salvaguardia di Venezia;

- VISTE altresì le successive note della Commissione Europea di cui l'ultima del 16 febbraio 2011 ENV A.1/MA avente per oggetto *“Pratica E.U.-Pilot 477/09/ENVI- Richiesta di informazioni complementari”*;
- VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Procedure d'Infrazione del 02 marzo 2012 DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 con oggetto *“Opere per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna – Progetto Mo.S.E., – Caso EU Pilot 477/09/ENVI”*, nella quale si riporta che *“A seguito dell'esame dei documenti trasmessi dalle autorità italiane il 15 giugno 2011, ed in particolare la lettera della Regione del Veneto del 13 giugno del 2011 prot. n. 281929 e la bozza di Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale per il progetto Mo.S.E., datata 13 giugno 2011, i servizi della Commissione considerano adeguate le misure comunicate dalle Autorità Italiane”*;
- VISTA la Delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 682 del 17 aprile 2012 avente per oggetto *“Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT325003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del progetto Mo.S.E.,\_(D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)”*, che approva la bozza del 13 giugno 2011 di piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale del progetto Mo.S.E.;
- CONSIDERATO che il Ministero in data 28 giugno 2012 con nota n. 19041/TRI/DI/III e il Magistrato alle Acque di Venezia in data 29 giugno 2012 con nota n. 8005 hanno prorogato detto Accordo senza oneri aggiuntivi fino al 31/12/2012, come proposto da ISPRA con propria nota del 25 giugno 2012, n. 24212;
- CONSIDERATO che la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE persegue la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione di una rete di siti denominata Natura 2000, individuati nell'ambito di regioni biogeografiche di appartenenza;
- CONSIDERATO che l'integrità di ogni sito Natura 2000 va assicurata in coerenza funzionale con l'intera rete nelle nove regioni biogeografiche individuate;
- CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE stabilisce all'art.11 che gli Stati membri garantiscano il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e all'art.17 che ogni sei anni gli Stati membri diano informazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva stessa;
- CONSIDERATO che la Laguna di Venezia rientra nella regione biogeografica continentale;
- CONSIDERATO che la Regione del Veneto è competente per l'attuazione ed il monitoraggio della Rete Natura 2000 e attraverso le proprie strutture:
  - esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

- coordina le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazioni di piani progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
  - provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l'Unione europea e alla predisposizione di periodiche relazioni informative;
- CONSIDERATO che nel triennio di attività dell'ISPRA si è reso necessario avviare un confronto tra le diverse autorità, finalizzato ad un coordinamento delle azioni e ad un impegno reciproco per lo scambio di informazioni relative ai diversi interventi, oltre al Mo.S.E., avviati o programmati nella laguna di Venezia, al fine di ottimizzare anche le rispettive attività di monitoraggio, oltre che le specifiche modalità, altrimenti sovrapposte;
- CONSIDERATO che per ogni specifico habitat e specie si è già avviata la compilazione di schede base per i monitoraggi, concordata nelle riunioni degli esperti di ISPRA, Magistrato alle Acque di Venezia – Consorzio Venezia Nuova e Regione del Veneto, affinché si raggiunga una condivisione sugli indicatori;
- CONSIDERATO che a seguito del completamento e della messa in funzione del Mo.S.E., la Regione sarà titolata a svolgere l'attività di monitoraggio dell'intero ecosistema lagunare, nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 357/97 e in adesione al Piano di Gestione per il sito Natura 2000;
- CONSIDERATO che per la salvaguardia dei centri urbani lagunari e per la difesa di Venezia dalle acque alte sono necessarie azioni sinergiche, studi, sperimentazioni, opere e interventi finalizzati *“al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle insulae dei centri storici, a porre al riparo gli insediamenti lagunari dalle “acque alte “eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità, contenute nel voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici n. 209 del 1982”* così come sancito dall'art. 3, co.1 art. 3, lett. a), della legge 798/84;
- CONSIDERATA la rilevanza degli interventi indispensabili per il riequilibrio e l'inversione dei fenomeni di degrado della laguna e che gli stessi devono comunque concorrere alla riduzione dei livelli di marea, come previsto nella citata legge 798/84, quali:
- le difese puntuali dei centri storici; in particolare per Venezia con rialzo delle pavimentazioni tendenzialmente a quota + 120 cm., nell'ambito di una accelerazione del *Progetto integrato rii*;
  - l'apertura delle valli da pesca all'espansione di marea;
  - gli interventi di disinquinamento;
  - la regolamentazione delle attività di pesca e della navigazione al fine di ridurre e controllare i processi di erosione e il degrado della morfologia lagunare;
  - gli interventi necessari all'attivazione dei dinamismi spontanei e artificiali atti a favorire il riequilibrio morfologico e l'autoconservazione dell'ambiente lagunare attraverso il recupero dei dinamismi naturali;

- VISTO che il Piano generale degli interventi, secondo gli obiettivi di riequilibrio idrologico, morfologico ed ecologico deve consistere in sostanza nel progettare, sperimentare e valutare gli effetti di quelle opere, coerentemente con le chiusure mobili, previste dalla legge speciale per Venezia, capaci di ridurre e di invertire i fenomeni di degrado che oggi interessano la laguna: l'erosione dei fondali, la perdita dei sedimenti, il dissesto morfologico ed idraulico, l'impoverimento biologico ecc., riattivando i dinamismi spontanei funzionali alle capacità ricostruttive della morfologia lagunare e al ripristino della resilienza naturale dell'ambiente lagunare;
- TENUTO CONTO che la ricostituzione morfologica per il mantenimento della laguna è parte degli interventi di più ampio respiro previsti dalla legge speciale per Venezia attraverso il Piano di Recupero Morfologico;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle acque di Venezia ha avviato la procedura di VAS sull'aggiornamento del Piano Morfologico;
- CONSIDERATO che si è conclusa la fase della consultazione sul Rapporto Preliminare prevista all'art. 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e che dovrà essere inviato il Rapporto Ambientale alla Commissione Valutazione Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero, che prevede al suo interno la definizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti indotti dall'attuazione del Piano;
- CONSIDERATA l'opportunità di assicurare il più ampio coinvolgimento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA – VAS operante presso il Ministero in relazione alle specifiche professionalità dei relativi componenti, che risultano funzionali al compimento di una adeguata attività concernente le valutazioni inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale coinvolte nella realizzazione del Mo.S.E., tenendo conto in particolar modo delle eventuali indicazioni che emergeranno dalla Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici, nonché per assicurare ogni supporto alla azione di monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione;
- CONSIDERATO che tra gli interventi di compensazione e mitigazione, approvati dalla U.E. per la tutela delle aree della Rete Natura 2000 della laguna, è prevista anche la ricostituzione di velme e barene e che il piano degli interventi ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, accogliendo le richieste della Commissione europea, prevede che il piano di monitoraggio delle misure di compensazione sia svolto in un arco temporale di 30 anni da aggiornare dopo 10 e 20 anni, per valutare l'efficacia delle metodologie di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione delle nuove condizioni ambientali che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di Venezia e nell'intero Nord Adriatico;
- CONSIDERATO che, data la complessità della situazione della laguna, gli indicatori e la struttura del sistema informativo per il monitoraggio, sono fondamentali per valutare gli eventuali impatti, l'efficacia ed efficienza degli interventi, previsti sia nel piano delle mitigazioni e compensazioni della Direttiva Habitat, sia nel piano di recupero morfologico, verificando gli effetti che i piani e le opere ivi previste inducono sul contesto ambientale di area vasta, anche in considerazione del rapporto tra il sito e la regione biogeografica di appartenenza;

- CONSIDERATO che è necessario coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o aggregando i risultati, anche in considerazione delle mutevoli condizioni di eustatismo che implicano la gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico, nel quadro dei cambiamenti climatici.
- CONSIDERATA l’opportunità che il monitoraggio degli interventi di compensazione, e ogni sua periodica revisione nell’arco dei 30 anni programmati, sia verificato e correlato con l’andamento dello *stato di conservazione* dell’intera ZPS Laguna di Venezia e dei SIC correlati, e con un livello di monitoraggio cosiddetto di “area vasta” come è quello da attuarsi nell’ambito della realizzazione del piano morfologico previsto;
- CONSIDERATA l’esigenza di ricondurre a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale che riguardano la Laguna di Venezia ed il territorio ad essa afferente e che sono attuate in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di tutela dell’ambiente;
- RITENUTO, pertanto, che la sopracitata esigenza possa essere soddisfatta attraverso la definizione di uno specifico Accordo di Programma Quadro tra gli Enti competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna con l’obiettivo sia di rispettare i criteri di efficienze ed economicità, sia di garantire l’adeguato livello di eccellenza richiesto dal peculiare valore ambientale, naturalistico, storico e culturale di tale area;
- CONSIDERATO che, in attuazione degli impegni assunti con la Commissione Europea, al fine di archiviare la procedura d’infrazione 2003/4762, sono attualmente in corso le seguenti attività:
  - o il monitoraggio degli effetti della costruzione del Mose, condotto dalla CORILA e validato dall’ISPRA, secondo procedure standardizzate che prevedono il necessario coinvolgimento della Regione del Veneto;
  - o la predisposizione del piano di monitoraggio degli interventi di compensazione previsti nel Piano delle Misure, attraverso un tavolo tecnico di lavoro creato *ad hoc* tra gli Enti interessati;
- CONSIDERATO che la laguna di Venezia è un’area particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici e sensibile alle misure di risposta e che l’amplificarsi in intensità e frequenza dei fenomeni estremi rende necessario rafforzare il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento su scala nazionale, in particolare nelle aree più vulnerabili, nonché verificare che le azioni di adattamento non alterino nel tempo l’equilibrio ambientale degli ambiti in cui sono intraprese.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1  
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.

Art. 2  
(Oggetto)

1. Il presente Accordo regola gli impegni reciproci tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto per la prosecuzione delle attività in corso.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze:
  - a) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia, cui compete l'Alta Sorveglianza sull'esecuzione dei lavori ai sensi della legge 257/1907 e successive leggi speciali per Venezia, avvalendosi del suo Concessionario, provvede a:
    - garantire la prosecuzione del monitoraggio durante le fasi di costruzione del Mose;
    - garantire l'attuazione degli interventi di compensazione e dei relativi monitoraggi, secondo quanto indicato nel Piano delle Misure e nel successivo aggiornamento.
  - b) La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione della Rete Natura 2000 nel Veneto e quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, subentrando quindi ad ISPRA per le funzioni di cui all'Accordo del 13 luglio 2009 citato nelle premesse e ora in scadenza, provvede, avvalendosi anche della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV - a:
    - validare e controllare l'esecuzione dei monitoraggi, ivi compresi quelli relativi alle opere di compensazione, mitigazione e ai cantieri;
    - valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi alla rete Natura 2000;
    - garantire la gestione e l'aggiornamento dell'apposito sito web d'informazione pubblica, con particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie.
  - c) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto Ambientale VIA-VAS e nell'ambito delle competenze attribuite alla medesima relative al controllo e al monitoraggio degli impatti ambientali significativi provocati dal complesso di opere e interventi che verranno realizzati in Laguna, sentita la Regione del Veneto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. 163/2006, e dell'art. 28, del D. Lgs. 152/2006, anche in relazione alla verifica della vulnerabilità dell'area ai cambiamenti climatici, tenendo conto delle eventuali indicazioni che emergeranno dalla Strategia Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici, provvede a:
    - valutare le elaborazioni dei risultati complessivi;
    - verificare il raggiungimento degli obiettivi, anche in adempimento a quanto sarà previsto dalla procedura di VAS del nuovo Piano Morfologico.

Art. 3  
(Oneri delle Amministrazioni)

1. Gli oneri per le attività di cui all'art. 2 comma 2, lettera a) sono a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque;
2. Gli oneri per le attività di cui all'art. 2 comma 2, lettera b) sono a carico della Regione del Veneto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque;
3. Gli oneri per le attività di cui all'art.2 comma 2, lettera c) sono a carico del Ministero.

Art. 4  
(Nomina dei responsabili dell'Accordo)

1. Le parti, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, provvederanno alla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione del presente Accordo con apposita comunicazione da inviare mediante lettera raccomandata alle controparti.

Art. 5  
(Obblighi)

1. Il Magistrato alle Acque di Venezia si impegna in esecuzione del presente Accordo a mettere a disposizione degli altri firmatari dell'Accordo tutti i dati necessari per l'espletamento delle attività di cui all'Art. 2.
2. La Regione del Veneto, avvalendosi anche della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV -, si impegna in esecuzione del presente Accordo, attraverso la verifica dei monitoraggi svolti e delle prescrizioni di carattere operativo impartite, a garantire che le attività di monitoraggio siano compatibili e sinergiche con l'attuazione del Piano di Gestione della “ZPS IT3250046 – Laguna di Venezia” e con tutte le attività che la Regione del Veneto stessa conduce nell'ambito del proprio ruolo in materia di attuazione della Rete Natura 2000;
3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mediante la Commissione VIA-VAS, si impegna in esecuzione del presente Accordo ad acquisire, anche coordinandosi con la Regione, i diversi processi di monitoraggio per considerarli alla luce delle mutevoli condizioni di eustatismo che implicano la gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico, nel quadro degli impatti derivanti dai cambiamenti climatici.
4. I dati relative alle campagne di monitoraggio attuate nell'ambito del presente accordo sono resi disponibili entro novanta giorni ai sottoscrittori. A tal fine presso la Regione del Veneto è costituita un'apposita banca dati in cui far confluire i risultati delle campagne di rilevamento.
5. Al fine di una corretta informazione pubblica sulle attività di monitoraggio ambientale previste dal presente accordo, con particolare riferimento ai risultati delle campagne di indagine, la Regione del Veneto provvede alla realizzazione, gestione ed aggiornamento di un apposito sito web.



Art. 6  
(Vigilanza e Stato Avanzamento Lavori)

1. Le parti, ognuno per quanto di competenza, vigilano sulla regolare programmazione ed esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sovrintende allo svolgimento degli impegni assunti fra le parti.

Art. 7  
(Riservatezza)

1. E' fatto divieto alle parti di utilizzare le informazioni acquisite con i monitoraggi per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 8  
(Proprietà dei risultati)

1. I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta ed utilizzata, non potranno essere ceduti, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni, in alcun modo, senza il preventivo assenso scritto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Magistrato alle Acque di Venezia e della Regione del Veneto. Le parti, entro sessanta giorni dalla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione del presente Accordo, provvedono a individuare le informazioni da inserire nell'apposito sito web di cui agli articoli 2 e 5.

Art. 9  
(Accordo di Programma Quadro)

1. Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le parti si impegnano a giungere alla definizione di un Accordo di Programma Quadro, da sottoscrivere tra tutte le Amministrazioni competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, volto a coordinare l'attività di monitoraggio ambientale in atto nel bacino lagunare da parte del Magistrato alle Acque di Venezia con le altre attività di monitoraggio regionale nel territorio afferente la Laguna di Venezia e nel mare antistante, condotte in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 10  
(Spese ed oneri fiscali)

1. Il presente Accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11  
(Decorrenza e durata)

1. Il presente accordo è tacitamente rinnovato di anno in anno. Ogni tre anni le parti, verificate le attuali sussistenti condizioni, rinnovano gli impegni con presa d'atto, a firma dei responsabili dell'accordo.
2. Le condizioni del presente accordo potranno essere modificate ove sopraggiungano modifiche normative, esigenze dettate da specifiche richieste della Commissione Europea o per volontà condivisa delle parti.

Art. 12  
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso:
  - il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare, in Roma, Via Cristoforo Colombo 44;
  - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque, in Venezia, Palazzo X Savi - San Polo n. 19.
  - la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

Art. 13  
(Norme applicabili)

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 14  
(Foro competente)

1. Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo.

Roma,

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI

Il Ministro

REGIONE DEL VENETO

Il Presidente